

Allegato "A"



**COMUNE DI
VALLE CASTELLANA**
Provincia di Teramo

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Valle Castellana, con atto del Consiglio comunale n. 10 del 15.04.2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 20.10.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
RUZZO RETI SPA	DIRETTA	gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzine di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue	2,27	Produce un servizio di interesse generale
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA	DIRETTA	trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi	1,73	Produce un servizio di interesse generale
CO.TU.GE	DIRETTA	Servizio e promozione territoriale	10,00	Produce un servizio di interesse generale
GAL GRAN SASSO LAGA	DIRETTA	Servizio e promozione territoriale	1,3	Produce un servizio di interesse generale

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA AL 31/12/2024.

Il Comune di Valle Castellana, alla data del 31/12/2024, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- SOCIETA' RUZZO RETI S.P.A.:

La Ruzzo Reti S.p.A. è stata costituita, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7, comma 1, della Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, a seguito di trasformazione con contestuale scissione dell'Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo. La Società opera oggi quale società rispondente al modello in house providing. La società ha per oggetto prevalente l'amministrazioni nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri. Eroga servizi pubblici essenziali nei delicatissimi settori dell'erogazione idrica potabile, della fognatura e depurazione, i quali hanno un immediato impatto nella cura dell'igiene e della salute pubblica. In ogni caso, nel settore in cui opera la RUZZO Reti SpA, il Servizio Idrico Integrato, è regolamentato dalla presenza di un'Autorità, l'AEEGSI.

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione
2,27 %

- MO.TE. MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A.

La Società Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. è costituita ai sensi dell'art. 115, D.Lgs. 267/2000, nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice Civile.

La suddetta società multiservizi è costituita per trasformazione dell'Azienda Speciale Consortile denominata «Consorzio comprensoriale per la costruzione e gestione associata degli impianti di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - comprensorio di Teramo», in acronimo "CO.R.S.U.", costituitasi ai sensi delle LL.RR. 02/1996 e 74/88 in applicazione del D.P.R. 915/1982.

La Società utilizza inoltre la denominazione abbreviata di « Mo.Te.Ambiente S.P.A. »

Stante la natura a prevalente capitale pubblico locale della società, possono essere soci esclusivamente enti pubblici locali così come individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo (o alla delibera di trasformazione, se per legge speciale essa sostituisce tale atto), allo statuto sociale, al contratto di servizio, alla carta dei servizi e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista.

Sono Soci della Mo.Te. Ambiente S.P.A. i seguenti 21 comuni:

BASCIANO
CAMPLI
CANZANO
CASTEL CASTAGNA
CASTELLALTO
CASTELLI
CELLINO ATTANASIO
CERMIGNANO
COLLEDARA
CORTINO
CROGNALETO
FANO ADRIANO
ISOLA DEL GRAN SASSO
MONTORIO AL VOMANO
PENNA S.ANDREA
PIETRACAMELA
ROCCA S.MARIA
TERAMO
TORRICELLA SICURA
TOSSICIA
VALLE CASTELLANA

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione
1,73%

Con riferimento alla società “Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.” (MO.TE.), si evidenzia che la stessa ha trasmesso all’Ente nell’anno 2024 il verbale di decisione dell’Amministratore Unico, con il quale:

- 1) si determina di procedere alla formulazione della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, ai sensi dell’art. 44 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), con richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all’art. 54 del medesimo Codice, con riserva di deposito della documentazione prescritta dall’art. 39 CCII presso il Tribunale di Teramo;
- 2) si riserva a successiva decisione l’individuazione dello strumento di regolazione della crisi, dei relativi contenuti e delle condizioni del piano e/o della proposta;

L’Ente, pertanto, prende atto dell’avvio della procedura e seguirà con attenzione l’evoluzione della situazione societaria, al fine di valutarne gli eventuali riflessi sulla partecipazione e sugli equilibri complessivi del gruppo pubblico locale.

- CO.TU.GE.

Nel 1958 su iniziativa del Dott. Walter Pizi, direttore pro-tempore della CARISAP, fu costituita la “Spa Seggiovia del S. Marco”. La denominazione dell’ente nasceva dall’iniziale progetto di realizzare una seggiovia che partisse proprio dal Colle S. Marco. Era una società a partecipazione mista, pubblica e privata, il cui capitale sociale veniva costituito per mezzo di sottoscrizione di azioni di lire 10.000. Tra gli enti fondatori erano presenti la Provincia, il Comune di Ascoli Piceno e l’Azienda Turistica di Cura e Soggiorno. Le finalità perseguite erano quelle di sviluppare la pratica dello sport dello sci; in particolare l’obiettivo era quello di favorire l’impegno dei giovani in un settore sportivo che in quell’epoca era ancora poco diffuso nella zona picena. Infatti, gli unici impianti sciistici esistenti erano quelli di Forca Canapine di Arquata.

A seguito di una accurata analisi del territorio venne modificato l’iniziale progetto e si optò per la realizzazione di una cabinovia a S. Giacomo di Valle Castellana con arrivo al Monte Piselli. Lo scopo era quello di sistemare l’impianto in una zona con innevamento migliore e più duraturo che il Colle S. Marco, situato a quota 700 metri sul livello del mare, non poteva di certo assicurare. La Provincia di Ascoli Piceno, presieduta dal Prof. Ramazzotti, prese impegno di costruire una nuova strada carrozzabile dal Colle S. Marco a S. Giacomo ed un ampio piazzale di sosta all’arrivo.

Negli anni 1964/1966 fu costruita la cabinovia, anche con l’aiuto dei finanziamenti del Ministero del Turismo. L’impianto sciistico comprendeva 3 piste da sci e 2 campi scuola sul Monte Piselli, dove fu impiantato un doppio skilift e fu trasformato in albergo/ristorante il rifugio esistente.

L’attività degli impianti ebbe un successo superiore ad ogni più ottimistica previsione con affluenze notevoli da tutte le Marche ed anche dall’Abruzzo.

L’improvvisa morte del Dott. Pizi portò alla presidenza prima il Dott. Luigi Pascali, Assessore del Comune di Ascoli Piceno, poi il Sig. Ramazzotti, Presidente della Provincia di Ascoli Piceno. Seguì la presidenza del Prof. Livio Scarpellini, già alla guida dell’Azienda di Soggiorno di Ascoli.

Nell’anno 1977 nella gestione della S.p.a. subentrò il nuovo Consorzio formato dalla Provincia e dal Comune di Ascoli Piceno, dall’A.P.T. e dal Consorzio dei Bacini Imbriferi. Nel suo Consiglio d’Amministrazione, per norma statutaria, era presente il Prof. Scarpellini come rappresentante della vecchia S.p.a..

Nel 1978 il Presidente p.t. Ugo De Santis rassegnò le dimissioni perché troppo impegnato nelle funzioni di Sindaco di Ascoli. Proprio in quel periodo si rischiava la chiusura definitiva dell’impianto per scadenza, dopo 15 anni, della prima autorizzazione del competente Ufficio della Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione di Pescara. Tale scadenza comportava l’obbligo della revisione totale dell’impianto e si prevedeva che le nuove disposizioni in materia difficilmente avrebbero consentito il mantenimento della vecchia cabinovia. Tempestivo fu l’intervento del Prof. Scarpellini il quale, tornato alla Presidenza, a seguito di accordi con la ditta Ernest Leitner permise la sostituzione del vecchio impianto cabinovia con una nuova seggiovia. Purtroppo questo intervento non consentì di mantenere l’iniziale estensione delle piste; difatti, la struttura nuova, che è quella tutt’ora funzionante, partiva dalla stazione intermedia e non più da S. Giacomo.

Nel 1998 il primo Consorzio venne sostituito da uno di nuova istituzione, il CO.TU.GE., Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli, composto da quattro enti marchigiani: Provincia di Ascoli Piceno, Consorzio BIM fiume Tronto di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Comune di Folignano, detentori il 50% del capitale, e da sette enti della Provincia teramana: Provincia di Teramo, Comune di Valle Castellana, Comune di Civitella del Tronto, Comune di Campi, Comunità Montana Laga, Consorzio BIM Fiume Tronto di teramo, Consorzio BIM del Vomano Tordino, detentori del restante 50% del capitale.

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione
10%

- SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L

L'ambito d'intervento del GAL Gran Sasso Laga comprende 26 dei 47 Comuni della Provincia di Teramo per una superficie totale pari a 1.373,39 Kmq che rappresenta il 70% dell'intero territorio provinciale e oltre il 12% di quello regionale. È un territorio da scoprire, alla ricerca del paesaggio che sorprende, dei piccoli borghi abbandonati, dei profili variegati delle colline, della suggestione dei boschi, della sua gastronomia ricca di sapori e colori che vengono da una civiltà contadina e pastorale.

Il Gruppo di Azione Locale Gran Sasso Laga è stato costituito il 24 luglio 1995 con forma giuridica di Società Consortile a responsabilità limitata e la sua struttura societaria è disciplinata dallo Statuto Sociale e dalle norme vigenti in materia. Attualmente i soci sono 85, di cui 11 Comuni, 4 Enti Pubblici e 70 privati, espressione del comparto agricolo, dell'artigianato, del turismo e del terzo settore.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15.04.2015, questo Comune ha provveduto *a proseguire*, le *procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

La ricognizione effettuata non prevede pertanto un nuovo piano di razionalizzazione

Valle Castellana, li 30.10.2025

Il Responsabile

f.to Di Vittorio Priscilla